



15877 16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2538/2010

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 15877

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FRANCESCO TIRELLI - Presidente - Ud. 19/07/2016
- Dott. ENRICO MANZON - Consigliere - PU
- Dott. ENRICO SCODITTI - Rel. Consigliere -
- Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
- Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 2538-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

2016

contro

2861

PASTORINO ELISA;

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 126/2009 della COMM.TRIB.REG. di GENOVA, depositata il 05/10/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 19/07/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato CASELLI che si
riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Nei confronti di Pastorino Elsa venne emesso invito al contraddittorio per la definizione tramite accertamento con adesione, con esito negativo per il mancato raggiungimento dell'accordo. Successivamente venne emesso avviso di accertamento, non impugnato, e la contribuente presentò dichiarazione di condono ai sensi dell'art. 9 l. n. 289/2002 per gli anni dal 1997 al 2001. L'Ufficio iscrisse quindi al ruolo il carico tributario reputando non perfezionato il condono per il 1998 stante l'esistenza della causa ostativa rappresentata dalla previa notifica dell'invito al contraddittorio non definito. Propose ricorso la contribuente chiedendo declaratoria di illegittimità del diniego di condono, ed in subordine l'annullamento della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento. La CTP rigettò il ricorso. L'appello della contribuente venne accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria sulla base della considerazione che il mancato accordo aveva comportato la conclusione della procedura e dunque l'eliminazione della causa ostativa al condono.

Ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 15 e 16 l. n. 289/2002 ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che ai sensi dell'art. 9, causa ostativa al condono tombale è la notifica di invito al contraddittorio ai sensi dell'art. 5 d. leg. n. 218/1997 a meno che non sia intervenuta definizione ai sensi degli artt. 15 e 16, nella specie non verificatasi per mancato raggiungimento dell'accordo. Aggiunge la ricorrente che il mancato raggiungimento dell'accordo non è assimilabile all'archiviazione, nella quale l'Amministrazione finanziaria riconosce l'infondatezza della propria pretesa.

Il motivo è fondato. La definizione automatica degli anni pregressi, prevista dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, presupponendo l'assenza di qualsivoglia attività accertativa da parte dell'Amministrazione, è preclusa anche nel caso di sola notifica di un invito al contraddittorio, di cui

all'art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (Cass. 15 aprile 2011, n. 8618 e 15 aprile 2011 n. 8616).

Il giudice di merito ha accolto l'appello sulla base della considerazione che il mancato accordo avrebbe comportato la conclusione della procedura. Sul punto va richiamato quanto affermato da Cass. 26 giugno 2015, n. 13245 in analogia fattispecie: "Dalla ratio della causa ostativa al condono c.d. tombale sopra indicata discende che, laddove la L. n. 289 del 2002, all'art. 9, comma 14, pretende che si sia "perfezionata la definizione ai sensi degli artt. 15 e 16", deve intendersi che essa faccia riferimento ad una definizione in senso positivo, non anche al suo esito negativo. Erroneamente, dunque, il giudice d'appello ha assimilato alla definizione positiva della lite potenziale quella che lo stesso giudice ha interpretato come "sostanziale archiviazione dell'invito al contraddittorio"; ed infatti, alla mancata definizione ha fatto seguito la (ivi preannunziata) notifica dell'avviso di accertamento per cui è causa, a chiara testimonianza del mancato perfezionamento della definizione ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 15, (cfr. Cass. s.u. n. 26635/2009, la quale esclude che l'invito al contraddittorio possa intendersi implicitamente revocato per effetto della successiva notifica dell'atto d'accertamento) nonché dell'esistenza di materia imponibile - ossia, per le imposte sui redditi, di "maggiori componenti positivi" o di "minori componenti negativi" - anche se per un importo ancora non precisamente determinato (cfr. Cass. n. 1554/2012)".

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 19 luglio 2016

Il consigliere est.



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L. 2.9. LUG. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Saragona

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Marcello Saragona